



Comune di
Roveredo in Piano

Comune di Roveredo in Piano

Provincia di Pordenone

Determinazione

nr. 511

del 28/10/2019

SERVIZI DEMOGRAFICI - STATISTICI

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO, TRAMITE CENTRALE DI COMMITTENZA, FINALIZZATA ALLA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI E DI ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE RITROVATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 22 del 19.09.2019, avente ad oggetto: "Art. 50, comma 10, art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 – Art. 42 del CCRL Comparto Unico Regione Fvg Enti Locali 7.12.2006. Nomina Responsabile di servizio e contestuale conferimento della titolarità dell'incarico di posizione organizzativa "Area Affari Generali - Demografica" alla dipendente regionale comandata dott.ssa Vania ENDRIGO.";
- la deliberazione consiliare n. 60 del 17.12.2018 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021. IMMEDIATA ESEGUIBILITA' »;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI." da dove si evince che il servizio di cui all'oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.05.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019, ART. 169 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 (TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) E PIANO DELLA PRESTAZIONE (PERFORMANCE), ART. 39, COMMA 1 LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 18/2010." da dove si evince che il servizio di cui all'oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;

PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

PREMESSO che:

- l'art. 37, comma 4 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 [di seguito anche "Codice dei contratti pubblici", o semplicemente "Codice"] stabilisce che:

a) i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

b) è in ogni caso fatta salva l'applicazione del comma 1 e 2 dell'art. 37 del Codice dei contratti pubblici;

- l'art. 2 comma 3 del Codice dei contratti pubblici secondo cui "le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione";

- l'art. 55 bis della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 (come modificato dall'art. 62, comma 1, L.R. 18/2015) in materia di "centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi per i Comuni non capoluogo di provincia" stabilisce che, i Comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia sono soggetti all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dall'1 gennaio 2016, fatte salve:

a) la possibilità di avvalersi, alternativamente, delle Unioni territoriali intercomunali ovvero delle convenzioni previste dall'ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia;

b) la possibilità di procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

c) la potestà regolamentare prevista dalla normativa vigente in materia di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, escluse dal campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

- in data 4.4.2019 (Rep. A.P. 9 del 4.4.2019) i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, Zoppola sottoscrivevano una convenzione - ai sensi della L.R. 1/2006 - per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all'art. 37, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito anche Convenzione);

- la Convenzione, Rep. AP 9/2019 e smi, ha la durata di anni 3, con decorrenza dalla stipulazione avvenuta in data 4.4.2019;

VISTI:

- l'art. 2, comma 2 della Convenzione, con il quale si stabilisce che i Comuni aderenti alla convenzione medesima deleghino la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., al Comune di Porcia, individuato come Ente capofila, il quale opera in luogo e per conto dei Comuni deleganti;

- l'art. 4, comma 1, lettera a.7) della Convenzione, il quale prevede che al Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza siano delegate, tra le altre, le funzioni ed attività correlate, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni, di definizione, in accordo con i Comuni associati, di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici;

RICORDATO che la Centrale di Committenza tra i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, Zoppola è iscritta all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti), con il codice CFAVCP – 00010A2, e che, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del Codice, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 179/2012 conv. con mod. L. 221/2012;

DATO ATTO che, con determinazione n. 190 del 29.04.2019 è stata disposta la proroga tecnica nei confronti della Società Canile di Villotta Srl dell'affidamento del servizio in argomento per il periodo 1° maggio 2019 - 31 ottobre 2019, nelle more della definizione delle procedure di gara per la scelta del nuovo contraente, onde

assicurare la continuità del servizio pubblico, agli stessi patti e condizioni del servizio in essere;

CONSIDERATO che con successivo, separato atto, sarà disposto un ulteriore periodo di proroga tecnica - resosi indispensabile al fine di consentire lo svolgimento della procedura di gara nel rispetto delle modalità e dei tempi necessari alla corretta definizione delle correlate operazioni - fino al 31.01.2020 ovvero per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo contraente;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere, avvalendosi della Centrale di Committenza tra i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano e Zoppola (codice CFAVCP – 00010A), all'avvio delle procedure finalizzate all'individuazione del contraente cui affidare il “Servizio di ricovero, custodia e mantenimento, unitamente alla gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, gatti ed altri animali di affezione nonché della gestione sanitaria e assistenza medico veterinaria dei cani, gatti ed altri animali di affezione ritrovati sul territorio comunale, con la finalità prioritaria dell'adozione” per il Comune di Roveredo in Piano, per il periodo dal 01/02/2020 al 31/12/2022, uniformando la data di scadenza del servizio (31/12/2022) alla scadenza dei medesimi servizi aggiudicati, a cura della CUC, con procedura ordinaria ad evidenza pubblica, nel corso del 2018, ad enti facenti parte della CUC;

RICHIAMATO il Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 17 dicembre 2018, e s.m.i., nel quale è espressamente prevista, nell'ambito della programmazione biennale 2019-2020 delle acquisizioni dei beni e dei servizi, quella relativa all'appalto per l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani e dei gatti ritrovati sul territorio comunale;

VISTI:

- la Legge 14 agosto 1991 n.281 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”;

- la Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia dell'11 ottobre 2012 n.20 “*Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione*”;

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti articoli/commi della succitata LR FVG 20/2012:

- art. 7, comma 1, della L.R. 20/12, ai sensi del quale “i Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia ed il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali da affezione, ... , presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati”;
- art. 7, comma 2, della L.R. 20/12: “I Comuni, nell'affidamento a strutture private convenzionate del servizio di cui al comma 1, prevedono criteri di prelazione a favore di strutture che, tra le altre, comportino minimi spostamenti degli animali preferendo, ove possibile, strutture sul proprio territorio”;
- art. 7, comma 7, della L.R. 20/12: “Le caratteristiche delle strutture di ricovero e custodia e le modalità di gestione, compresi gli orari di apertura al pubblico, al fine di favorire le adozioni, sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 36 (della L.R. 20/12). Con il medesimo regolamento sono determinate le tariffe o misure minime di sostegno economico da parte dei Comuni per il mantenimento degli animali, nonché una convenzione tipo, che unifichi il servizio di mantenimento e custodia sull'intero territorio regionale. È in ogni caso assicurato un servizio di vigilanza permanente e un servizio di reperibilità da parte di un veterinario. Tutte le strutture devono ottenere l'autorizzazione sanitaria e deve essere nominato un veterinario libero professionista come responsabile sanitario”;

RICHIAMATO l'art. 9, comma 2, del D.P. Reg. n. 241/2017: “Il testo tipo della convenzione, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della Legge (L.R. 20/2012), che unifica il servizio di mantenimento sull'intero territorio regionale contenente anche le tariffe minime concernenti le spese che i Comuni sostengono per la custodia e la cura degli animali, è allegato parte integrante e sostanziale al presente regolamento”;

CONSIDERATO altresì che, al fine di garantire uniformità a livello regionale delle procedure di affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi, avuto presente che la maggior parte dei Comuni della Regione non dispone di propria struttura, la Regione F.V.G. – Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia, con note prot. PEC n. 7896 del 02.04.2019 e n. 8428 del 09.04.2019, aventi ad oggetto il calcolo dell'indice di adottabilità in strutture di ricovero e custodia convenzionate, ai sensi della L.R. 20/12, ha fornito la modalità di calcolo per valutare l'indice di adottabilità dei canili del territorio;

DATO ATTO che l'importo per lo svolgimento del servizio in argomento, per il periodo 01/02/2019-31/12/2022, è stato quantificato in presunti euro 49.000,00 (Iva esclusa) corrispondenti a euro 33.600,00 (Iva esclusa) per gli anni 2021/2022 ed euro 15.400,00 per l'anno 2020, tenuto conto dei costi sostenuti nel corso dell'ultimo biennio relativi a n. 10 animali (di cui 2 cani e 8 gatti), alla luce dell'aumentato numero di felini ritrovati abbandonati sul territorio comunale già a decorrere dal mese di dicembre 2018 e ricoverati presso la struttura a ciò deputata, per la prestazione dei necessari interventi sanitari;

RICHIAMATO l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il quale prevede l'obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

VERIFICATO, quanto agli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, quanto di seguito:

- dal sito www.acquistiinretepa.it, alla data del 28.10.2019, il servizio in parola non è acquistabile mediante convenzione CONSIP;
- non rientra nelle categorie merceologiche individuate dall'art. 1 comma 7 e 9 del D.L. 95/2012 e dal D.M. del 22.12.2015 (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, buoni pasto);
- non rientra nelle categorie individuate con D.P.C.M. 11-7-2018, "Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" (pubblicato nella Gazz. Uff. 16 agosto 2018, n. 189);
- dal sito www.acquistiinretepa.it, alla data del 28/10/2019 **il servizio in parola è presente nel M.E.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione** - capitolato d'oneri dei prestatori di Servizi Sociali, Sottocategoria "Servizi di gestione dei canili, rifugi, gattili, colonie feline e servizi connessi - CPV: 98380000-0";

RITENUTO di avviare, tramite la CUC con Comune Capofila di Porcia, un'indagine di mercato finalizzata alla ricezione di manifestazioni d'interesse da parte di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, tra i quali individuare operatori economici di comprovata esperienza, per l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento, dei cani randagi e animali d'affezione del Comune di Roveredo in Piano (PN), per il periodo 01/02/2020 – 31/12/2022;

DATO ATTO che gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti generali e speciali, posto che, per gli stessi, non devono sussistere le cause di esclusione ex art. 80 del Codice:

- I candidati devono essere abilitati al Bando Mepa - Capitolato d'oneri dei prestatori di Servizi Sociali, Sottocategoria "Servizi di gestione dei canili, rifugi, gattili, colonie feline e servizi connessi";
- Devono essere iscritti alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, oppure

nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto del presente atto, ovvero iscritti ai relativi registri di categoria, per quanto riguarda, imprese, associazioni, enti e organizzazioni, che esercitino attività coerenti con quelle del servizio in argomento;

- Devono disporre di struttura di ricovero e custodia permanente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, raggiungibile in 45 minuti (in condizioni di traffico normale) dalla sede del Comune di Roveredo in Piano, struttura regolarmente munita delle idonee autorizzazioni (urbanistiche, sanitarie, igieniche, ecc.);

RITENUTO di approvare il capitolato speciale d'appalto, che si allega, sub A), al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, e di trasmettere la predetta documentazione al Responsabile della Centrale di Committenza, presso il Comune Capofila di Porcia, per il prosieguo di competenza;

VISTI:

- il d.lgs. 50 del 2016 e smi;
- il d.gs. 267 del 2000;
- il d.lgs. 165 del 2001;
- il d.lgs. n. 33 del 2013;
- la l. 190 del 2012;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO, altresì, che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di procedere, avvalendosi della Centrale di Committenza tra i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano e Zoppola (codice CFAVCP – 00010A2), all'avvio di un'indagine di mercato finalizzata alla ricezione di manifestazioni d'interesse, da parte di candidati in possesso dei requisiti richiesti, tra i quali individuare operatori economici di comprovata esperienza, per l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento, dei cani randagi e animali d'affezione del Comune di Roveredo in Piano (PN), per il periodo 01/02/2020 – 31/12/2022.

2. di dare atto che gli operatori economici che intendano presentare una manifestazione di interesse per il servizio in parola, dovranno possedere i seguenti requisiti generali e speciali, posto che per gli stessi non devono sussistere le cause di esclusione ex art. 80 del Codice:

devono essere abilitati al Mepa Capitolato d'oneri dei prestatori di Servizi Sociali, Sottocategoria "Servizi

di gestione dei canili, rifugi, gattili, colonie feline e servizi connessi”;

devono essere iscritti alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto del presente atto, ovvero iscritti ai relativi registri di categoria, per quanto riguarda, imprese, associazioni, enti e organizzazioni, che esercitino attività coerenti con quelle del servizio in argomento;

devono disporre di struttura di ricovero e custodia permanente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, raggiungibile in 45 minuti (in condizioni di traffico normale) dalla sede del Comune di Roveredo in Piano, struttura regolarmente munita delle idonee autorizzazioni (urbanistiche, sanitarie, igieniche, ecc..).

3. di dare atto che l’importo per lo svolgimento del servizio di cui sopra, per il periodo dal 01.02.2020 al 31.12.2022, è stato quantificato, in presuntivi euro 49.000,00 (Iva esclusa);
4. di approvare il capitolato speciale di appalto, per quanto concerne il servizio in parola, allegato “A” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
5. di trasmettere al Responsabile della struttura organizzativa, operante come Centrale di Committenza la presente determinazione per l’avvio dell’indagine di mercato di che trattasi;
6. di dare atto che la spese per la gestione della gara in argomento verranno liquidate a consuntivo con un successivo atto, secondo quanto stabilito dalla convenzione dei Sindaci;
7. di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 1990 che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell’Area Affari Generali-Demografica e che lo stesso svolge anche le funzioni di RUP di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50 del 2016;
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147 bis comma 1 del d.lgs. 267 del 2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore
9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis comma 1 del d.lgs. 267 del 2000 che l’impegno di spesa verrà effettuato in sede di aggiudicazione;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in “Amministrazione trasparente” ai sensi del d.lgs. 33 del 2013;
11. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 del Codice, il presente atto nel sito web del Comune di Roveredo in Piano nella Sezione Amministrazione Trasparente – Sotto Sezione Bandi di Gara ed Appalti;
12. di dare atto che la presente determinazione viene firmata digitalmente;
13. il presente atto è immediatamente eseguibile, in quanto non impegna alcuna spesa ed è quindi esente dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del combinato disposto dall’art. 183, comma 9, dall’art. 151, comma 4 del «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
14. di dare atto che, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi.

DICHIARA

che per lo scrivente non sussistono le cause di astensione previste dall’articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa VANIA ENDRIGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal **11/11/2019** al **26/11/2019** con riserva di comunicare in calce all'atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la pubblicazione.

Addì 11/11/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott.ssa VANIA ENDRIGO

Il presente documento è dichiarato copia conforme all'originale firmato digitalmente.